COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.11.1996
COM(96) 535 def.

95/0207 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d,) prevede che la Commissione esprima un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

Il presente documento riporta il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) e introduce una proposta modificata che include gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura e accolti dalla Commissione.

PARERE DELLA COMMISSIONE

1. CRONISTORIA

a) Il 19 luglio 1995 la Commissione ha adottato la proposta, trasmessa ufficialmente al Parlamento europeo e al Consiglio il 12 settembre 1995[1] .

b) Il 28 febbraio 1996 il Comitato economico e sociale ha dato parere favorevole alla proposta della Commissione[2].

c) Il 14 febbraio 1996 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione favorevole alla proposta della Commissione, introducendovi 69 emendamenti[3].

d) Il 18 giugno 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune.

e) Il 14 giugno 1996 la Commissione ha accettato la posizione comune e ha comunicato la propria posizione al Parlamento europeo.

f) Il 19 settembre 1996 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione favorevole alla posizione comune, introducendovi 31 emendamenti[4].

2. OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

La direttiva - elemento fondamentale del quadro regolamentare del futuro settore liberalizzato delle telecomunicazioni che dovrà essere realizzato entro il 1° gennaio 1998 -

---

1 GU n° C 313 del 24.11.1995, p.7.

2 TRA/301 del 28.02.1996

3 A4-0017/96, PV del 14.02.1996

4 A4-0276/96, PV del 19.09.1996

permette ai nuovi concorrenti sul mercato di accedere agli attuali utenti, professionali e residenziali, con procedure tali da incoraggiare maggiori investimenti e la crescita del mercato nel settore dei servizi di telecomunicazioni, in un contesto regolamentare prevedibile e stabile. Al tempo stesso, fornisce le garanzie d'interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi che consentiranno agli utenti di beneficiare in misura sempre maggiore della fornitura di servizi universali di telecomunicazioni sull'intero territorio dell'Unione.

La direttiva fissa i principi armonizzati di interconnessione che, conformemente al principio di sussidiarietà, verranno adottati a livello nazionale, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali.

3. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PE

3.1 EMENDAMENTI DEL PE ACCOLTI DALLA COMMISSIONE

La Commissione ha accolto 21 dei 31 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura: 12 integralmente e 9 parzialmente o in linea di principio (cioè rielaborando in parte il testo).

La Commissione è coerente con la posizione adottata in prima lettura e approva gli emendamenti suscettibili di migliorare la posizione comune. Di conseguenza, la posizione della Commissione sui singoli emendamenti è la seguente:
Emendamenti accolti integralmente: 4, 5, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30
Emendamenti accolti parzialmente o in linea di principio: 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 25, 31

La posizione della Commissione sui singoli emendamenti è spiegata qui di seguito. I principali emendamenti accolti dalla Commissione riguardano gli otto settori seguenti:

Possibilità di creare un'autorità europea di regolamentazione
[Emendamenti 8 e 31 (in parte)]

La Commissione accetta la richiesta, formulata negli emendamenti 8 e 31 (ultima parte), d'includere nella relazione che è tenuta a presentare entro la fine del 1999 uno studio sull'opportunità d'istituire un'autorità europea di regolamentazione delle telecomunicazioni, ma ritiene prematuro in questa fase precisare i compiti che dovrebbero incomberle. Il Consiglio non aveva accolto l'emendamento adottato a tale proposito dal PE in prima lettura.

La Commissione appoggia l'emendamento del PE e sottolinea che il tema potrebbe essere trattato nella relazione prevista nel 1999, anche se non espressamente indicato dalla direttiva.

Procedura di conciliazione delle controversie transfrontaliere in materia di interconnessione
[Emendamenti 5 e 27]

La Commissione appoggia gli emendamenti 5 e 27 del PE che rintroducono una procedura obbligatoria di conciliazione delle controversie al livello dell'Unione, come previsto dalla la proposta originale della Commissione.

Sospensione per determinati Stati membri di alcuni obblighi previsti dalla direttiva
[Emendamenti 7 e 29]

Come dichiarato nella comunicazione sulla posizione comune del Consiglio, la Commissione ritiene che il testo della posizione comune risponda alle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento in prima lettura, poiché subordina ciascuna sospensione di alcuni obblighi previsti dalla direttiva al periodo transitorio che precede la piena liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni e indica chiaramente che la sospensione è valida se e fino a quando sussiste il periodo di transizione.

Tuttavia, la Commissione preferisce il testo proposto dal Parlamento nei suoi emendamenti 7 e 29, in base ai quali gli Stati membri che beneficiano di periodi transitori per la piena liberalizzazione conformemente alla direttiva della Commissione relativa alla piena concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni (96/19/CE) devono chiedere una corrispondente sospensione di alcuni obblighi previsti dalla presente direttiva, qualora l'esistenza di diritti speciali o esclusivi in materia di telecomunicazioni lo giustifichi.

Definizione dell'interconnessione
[Emendamento 10]

Uno dei principali obiettivi della direttiva è di agevolare l'instaurarsi di una reale concorrenza a tutti i livelli del mercato delle telecomunicazioni e, dunque, tanto nei servizi che nelle infrastrutture di rete. La Commissione può di conseguenza condividere il principio espresso nell'emendamento 10, dove è chiaramente detto che i fornitori di servizi rientrano nel campo d'applicazione della definizione dell'interconnessione. Tuttavia, la definizione nella proposta originale della Commissione è tecnicamente più corretta di quella inserita nell'emendamento del PE (cioè, il collegamento *delle strutture* dei fornitori di reti e/o servizi di comunicazioni e non il collegamento dei servizi di telecomunicazioni, come nell'emendamento proposto).

La Commissione non appoggia la parte dell'emendamento che introduce un riferimento «ai punti d'interconnessione», termine non definito né utilizzato nella direttiva.

Riesame della necessità della direttiva dopo l'instaurazione di una reale concorrenza
[Emendamento 9]

La Commissione condivide il principio espresso nell'emendamento 9, secondo il quale le regole di concorrenza del trattato svolgeranno un ruolo predominante quando una reale concorrenza sarà stata realizzata sul mercato delle telecomunicazioni, rendendo così

opportuno riesaminare la necessità della direttiva, ma ritiene che il principio dovrebbe essere enunciato in un considerando e non in un articolo, come propone il Parlamento, poiché non si tratta di un obbligo giuridico. Inoltre, in questa fase sarebbe prematuro indicare quali disposizioni saranno (o non saranno più) adatte in un contesto di reale concorrenza.

Portabilità del numero
[Emendamenti 25 e 31 (in parte)]

Alla luce dell'importanza di un tale servizio per gli utenti, la Commissione appoggia la richiesta dell'emendamento 25 per l'opzione di trasferimento delle chiamate o, se la portabilità non è ancora possibile, per la segnalazione del nuovo numero da comporre. La Commissione è anche d' accordo con il Parlamento sul fatto che i servizi debbono essere forniti a un costo ragionevole fissato dall'autorità di regolamentazione nazionale (portabilità del numero e trasferimento delle chiamate) o gratuitamente (segnalazione del nuovo numero). La Commissione non può tuttavia approvare la richiesta di estendere la portabilità del numero a tutti i numeri nazionali e non solo a quelli della rete telefonica pubblica fissa, poiché ciò complicherebbe eccessivamente le caratteristiche di portabilità del numero e ne ritarderebbe la realizzazione.

La Commissione appoggia la prima parte dell'emendamento 31 del PE, che cita esplicitamente la possibilità di anticipare la data prevista d'introduzione della portabilità del numero.

Posizione in seno agli organismi e forum internazionali sulla numerazione
[Emendamenti 4 e 23]

La Commissione appoggia gli emendamenti 4 e 23, che rafforzano il coordinamento delle posizioni degli Stati membri e della Comunità in seno agli organismi e forum internazionali in cui vengono trattati i problemi della numerazione.

Orientamenti comuni della Commissione
[Emendamenti 3 (in parte) e 17]

Gli orientamenti comuni - più flessibili e di più facile aggiornamento rispetto alla legislazione dell'Unione europea - sono considerati lo strumento più adeguato per affrontare problemi finanziari complessi e la procedura di comitato proposta garantirà loro il sostegno degli Stati membri. La Commissione appoggia dunque gli emendamenti 3 (prima parte) e 17 (prima parte), che rintroducono il principio secondo cui la Commissione deve elaborare orientamenti comuni in materia di sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile (piuttosto che di trasparenza) nel settore dell'interconnessione. Tuttavia, gli orientamenti comuni non possono essere di natura cogente.

3.2. EMENDAMENTI DEL PE NON ACCOLTI DALLA COMMISSIONE

La Commissione non ha accolto 10 dei 31 emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

Gli emendamenti respinti dalla Commissione sono i seguenti:
Emendamenti respinti: 2, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 28

Le ragioni sono spiegate qui di seguito (gli emendamenti sono stati raggruppati in quattro settori):

Servizio universale
[Emendamenti 1 (in parte), 11, 12, 15 e 18]

La Commissione non accoglie gli emendamenti del PE che imporrebbero agli Stati membri la creazione di un meccanismo di finanziamento del servizio universale per finanziare il costo netto degli obblighi di servizio universale (emendamenti 1, ultima parte, 11, 12 e 18). Spetta agli Stati membri decidere se un sistema di finanziamento del servizio universale è necessario. Alcuni Stati membri possono decidere, se il costo netto degli obblighi di servizio universale è molto basso, di non creare alcun meccanismo di suddivisione. Inoltre, a seconda del modo scelto per imporre gli obblighi di servizio universale, gli Stati possono decidere di dar vita a un fondo per il servizio universale o di coprire il finanziamento del servizio universale con un onere supplementare addebitato alle parti che s'interconnettono: nei due casi le esigenze di trasparenza e di obiettività sono identiche e identici sono i contributi degli operatori sul mercato.

Nella comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, la Commissione ha espresso la propria preferenza per fondo per il servizio universale. Tuttavia, dato il costo relativamente basso del servizio telefonico universale in alcuni Stati membri, la creazione di un fondo di servizio universale indipendente non è sempre giustificata.

La Commissione non accoglie inoltre l'emendamento 15, che le domanda di elaborare entro il 31 ottobre 1996 una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla valutazione dei costi e sul finanziamento del servizio universale. Come annunciato nella comunicazione sul servizio universale pubblicata nel marzo di quest'anno[5], la Commissione prevede di pubblicare gli orientamenti comuni sul calcolo dei costi e il finanziamento del servizio universale, che forniranno ulteriori indicazioni su tali temi e non considera quindi attualmente necessaria una direttiva specifica sulla valutazione dei costi e sul finanziamento del servizio universale.

Separazione contabile
[Emendamenti 2, 19 e 20]

---

5 COM (96) 73 del 13.03.1996.

Scopo della separazione contabile è quello di garantire la trasparenza completa dei trasferimenti interni dei costi ed evitare ogni discriminazione. Rispetto alla separazione strutturale, la separazione contabile non è altrettanto efficace nell'evitare ogni rischio di discriminazione, ma ha effetti meno perturbatori. Facendo riferimento ad una "contabilità trasparente", gli emendamenti 2, 19 e 20 proposti dal PE indebolirebbero le esigenze di separazione contabile e l'approccio meno ambizioso complicherebbe considerevolmente, in termini di risorse e di competenze, il compito delle autorità di regolamentazione nazionali di verificare che non esistano trasferimenti incrociati anticoncorrenziali.

Comitatologia
[Emendamenti 6, 26 e 28]

Come indicato nel parere sulla posizione comune del Consiglio, la Commissione, pur rammaricandosi che il Consiglio abbia insistito per introdurre nella direttiva una procedura di comitato di regolamentazione di tipo IIIa, riconosce che la scelta garantisce la coerenza con le altre direttive Onp, che fanno ricorso alla stessa procedura. Di conseguenza, la Commissione, pur ribadendo la sua preferenza per un comitato consultivo, ha accettato di modificare la procedura per permettere al Consiglio di raggiungere la maggioranza qualificata necessaria all'adozione della posizione comune.

Nel 1994 il PE, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo interistituzionale sulla comitatologia e hanno elaborato un *modus vivendi* per i casi in cui si faccia ricorso a un comitato di regolamentazione. La Commissione non accetta quindi gli emendamenti 6, 26 e 28 del PE.

Altri emendamenti
[Emendamento 16 (in parte)]

La Commissione non accetta la prima parte dell'emendamento 16, che lega i costi d'interconnessione alla partecipazione ai costi fissi netti della rete locale. In quanto deficit di accesso, tali costi debbono essere eliminati non appena possibile, conformemente al diritto comunitario, e, quando esistono, devono essere indicati separatamente e non incorporati nei costi d'interconnessione.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha accolto - integralmente, parzialmente o in linea di principio - 21 dei 31 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura.

Ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE, la proposta modificata della Commissione incorpora gli emendamenti accolti.

PROPOSTA MODIFICATA DI

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SULL'INTERCONNESSIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E FINALIZZATA A GARANTIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE E L'INTEROPERABILITÀ TRAMITE L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI FORNITURA DI UNA RETE APERTA (ONP)

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Considerando 8 (basato sull'emendamento 1 del PE)	
considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 fissa le condizioni per il finanziamento del servizio universale di telefonia vocale; che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere scorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorquando un obbligo di servizio universale rappresenta un onere squilibrato per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100A del trattato;	considerando che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che l'obiettivo è quello d'introdurre quanto prima nuove tecnologie quali la rete di servizi digitali integrati (ISDN) sulla più ampia base possibile; che allo stato attuale di sviluppo negli Stati membri, la rete ISDN non è accessibile a tutti gli utenti e non può quindi essere soggetta agli obblighi del servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere scorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorquando un obbligo di servizio universale rappresenta un onere squilibrato per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100A del trattato;

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Considerando 12 (basato sull'emendamento 3 del PE)	
considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi; che il negoziato di accordi di interconnessione può essere agevolato dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che, in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve poter rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture, qualora si possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli utenti;	considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi; che il negoziato di accordi di interconnessione può essere agevolato dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari e attenendosi agli orientamenti comuni definiti dalla Commissione per agevolare lo sviluppo organico di un mercato interno europeo armonizzato e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che, in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve poter rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture, qualora si possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli utenti; considerando che ogni organismo deve essere responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione a carico degli abbonati fino al punto di interconnessione più adeguato;

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Considerando 15 (basato sull'emendamento 4 del PE)	
considerando che la numerazione è un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionali, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che, nell'assolvere tale compito, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto del principio di proporzionalità, in particolare riguardo all'effetto di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari ed i consumatori della rete; che la portabilità dei numeri è un'opportunità importante per gli utenti, che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate, in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine, e con piani di numerazione internazionali in corso d'esame nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT); che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di nuovi servizi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono auspicabile il coordinamento delle posizioni nazionali all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione;	considerando che la numerazione è un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionali, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che, nell'assolvere tale compito, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto del principio di proporzionalità, in particolare riguardo all'effetto di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari ed i consumatori della rete; che la portabilità dei numeri è un'opportunità importante per gli utenti, che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate, in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine, e con piani di numerazione internazionali in corso d'esame nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT); che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di nuovi servizi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono necessaria una posizione coordinata degli Stati membri e della Comunità all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione;

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Considerando 18 **(basato sull'emendamento 5 del PE)**	
considerando che, oltre al diritto di ricorso riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorre una procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che le procedure, il cui avvio spetta ad una qualsiasi delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, devono essere efficienti, non dispendiose e trasparenti e devono coinvolgere tutte le parti interessate;	considerando che, oltre al diritto di ricorso riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorrono procedure semplici per risolvere le controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che le procedure, il cui avvio spetta ad una qualsiasi delle parti interessate, devono essere efficienti, gratuite e trasparenti e devono coinvolgere tutte le parti interessate;
Considerando 22 **(basato sull'emendamento 7 del PE)**	
considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e, con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri, deve tenere pienamente conto dei periodi transitori concessi a norma della risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato e la risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione[2], ivi compresa la detenzione di diritti speciali od esclusivi in relazione all'interconnessione diretta fra le reti mobili di tali Stati membri e la rete fissa o mobile di altri Stati membri; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la portabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi;	considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e, con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri, deve tenere pienamente conto dei periodi transitori concessi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/388/CEE modificata dalla direttiva 96/19/CE[2], ivi compresa la detenzione di diritti speciali od esclusivi in relazione all'interconnessione diretta fra le reti mobili di tali Stati membri e la rete fissa o mobile di altri Stati membri; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la portabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi;
(2) GU C 379 del 31.12.1994, pag. 4.	(2) GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Considerando 24 (basato sull'emendamento 9 del PE)	
considerando che il funzionamento della direttiva dev'essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, in particolare per analizzare la portata del servizio universale e il calendario d'introduzione della portabilità dei numeri; che è inoltre necessario riesaminare periodicamente la situazione dell'interconnessione con i paesi terzi, onde adottare le misure opportune;	considerando che il funzionamento della direttiva dev'essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, in particolare per analizzare la portata del servizio universale e il calendario d'introduzione della portabilità dei numeri; che è inoltre necessario riesaminare periodicamente la situazione dell'interconnessione con i paesi terzi, onde adottare le misure opportune; che dopo aver conseguito la piena competitività del mercato le regole sulla concorrenza del Trattato debbono in linea di massima essere sufficienti per controllare il corretto sviluppo della concorrenza e che quindi bisognerà riesaminare l'opportunità della direttiva;
Considerando 25 (basato sull'emendamento 8 del PE)	
considerando che non è possibile realizzare sufficientemente a livello di Stati membri l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione delle reti e dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità e che tale obiettivo può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva;	considerando che non è possibile realizzare sufficientemente a livello di Stati membri l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione delle reti e dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità e che tale obiettivo può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva; che al momento della revisione della presente direttiva, è opportuno prevedere la possibilità di creare una autorità europea di regolamentazione, responsabile dei compiti che la presente direttiva affida alla Commissione o all'autorità nazionale di regolamentazione e che sarebbero eseguiti con maggiore efficienza da tale autorità europea di regolamentazione;

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a (basato sull'emendamento 9 del PE)	
(a) "interconnessione", indica il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;	a) "interconnessione", indica il collegamento fisico e logico delle strutture degli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione usati dallo stesso o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma (basato sull'emendamento 13 del PE)	
5. Qualora venga stabilito il meccanismo di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.	5. Qualora venga stabilito un meccanismo per ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 5, paragrafo 6 (basato sull'emendamento 14 del PE)	
6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe. Se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non prima dell'1.1.1998.	6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe Fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non prima dell'1.1.1998.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 7, paragrafo 2 (basato sull'emendamento 16 del PE)	
2. Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi. L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all'allegato I, parte 3 che hanno notevole forza di mercato.	2. Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi. L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all'allegato I, parte 3, che le autorità di regolamentazione nazionali hanno notificato come aventi una posizione dominante di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione.
Articolo 7, paragrafo 5, primo comma (basato sull'emendamento 17 del PE)	
5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati siano adeguati ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati, come definito nell'allegato V.	5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, elabora orientamenti sui sistemi di contabilità dei costi e sulla trasparenza contabile relativi all'interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati siano adeguati ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati, come definito nell'allegato V.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 9, paragrafo 1 (basato sull'emendamento 21 del PE)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in particolare considerazione:	1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in particolare considerazione:
- la necessità di garantire soddisfacenti comunicazioni punto punto per gli utenti;	- la necessità di garantire soddisfacenti comunicazioni punto punto per gli utenti;
- la necessità di stimolare un mercato competitivo;	- la necessità di stimolare un mercato competitivo;
	- la necessità di assicurare lo sviluppo equo e adeguato di un mercato interno europeo delle comunicazioni organicamente armonizzato, coordinando le politiche, gli orientamenti e le azioni con le controparti degli altri Stati membri e con la Commissione e fornendo aiuto e assistenza qualora necessario;
- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transeuropei, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi, nonché l'accesso a tali reti e servizi;	- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transeuropei, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi, nonché l'accesso a tali reti e servizi;
- i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;	- i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;
- la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.	- la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 11 (basato sull'emendamento 22 del PE)	
Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico.	Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico <u>in particolare quando i requisiti essenziali impediscono agli altri organismi di ricorrere a valide alternative</u>.
Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire per dirimere le controversie, a norma dell'articolo 9.	Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire per dirimere le controversie, a norma dell'articolo 9
<u>In particolare,</u> gli Stati membri possono imporre disposizioni in materia di uso comune delle strutture e/o proprietà (ivi compresa l'ubicazione fisica) solo dopo un adeguato periodo di consultazioni pubbliche, durante il quale a tutte le parti interessate è data la facoltà di esprimere il loro parere. Tali disposizioni possono comprendere norme di ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e/o proprietà.	Gli Stati membri possono imporre disposizioni in materia di uso comune delle strutture e/o proprietà (ivi compresa l'ubicazione fisica) solo dopo un adeguato periodo di consultazioni pubbliche, durante il quale a tutte le parti interessate è data la facoltà di esprimere il loro parere. Tali disposizioni possono comprendere norme di ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e/o proprietà.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 12, paragrafo 2 (basato sull'emendamento 23 del PE)	
2. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per coordinare le rispettive posizioni nazionali in seno ad organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri che si registreranno in questo campo in Europa.	2. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, gli Stati membri e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per coordinare le rispettive posizioni in seno ad organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri che si registreranno in questo campo in Europa.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 12, paragrafo 3 (basato sull'emendamento 24 del PE)	
3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che forniscono reti o servizi di telecomunicazione. Per assicurare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano trasparenti, eque e tempestive e affinché l'attribuzione avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (ad esempio i numeri verdi, i servizi addebito "a chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire parità di accesso.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che forniscono reti o servizi di telecomunicazione <u>e facilitare la portabilità del numero</u>. Per assicurare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano trasparenti, eque e tempestive e affinché l'attribuzione avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (ad esempio i numeri verdi, i servizi addebito "a chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire parità di accesso.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 12, paragrafo 5 (basato sull'emendamento 25 del PE)	
5. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, della possibilità di portabilità del numero, grazie alla quale gli utenti finali che ne facciano richiesta possono conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio, e garantiscono che detto servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri abitati anteriormente al 1° gennaio 2003.	5. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, della possibilità di portabilità del numero, grazie alla quale gli utenti finali che ne facciano richiesta possono, pagando una tariffa ragionevole approvata dall'autorità di regolamentazione nazionale, conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio, e garantiscono che detto servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri abitati anteriormente al 1° gennaio 2003. Se il servizio non è ancora operativo, le autorità di regolamentazione nazionali fanno il necessario affinché le chiamate al vecchio numero di un utente che abbia cambiato fornitore possano essere trasferite al nuovo numero, pagando una tariffa ragionevole approvata dall'autorità di regolamentazione nazionale, o che durante un periodo ragionevole a coloro che chiamano sia indicato il nuovo numero, a titolo gratuito sia per questi ultimi che per l'utente.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 17 (basato sull'emendamento 27 del PE)	
Procedura di conciliazione delle controversie tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri	Risoluzione delle controversie a livello comunitario
1. Fatti salvi:	1. Fatti salvi:
a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare a norma del trattato; b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile;	a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare a norma del trattato; b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile;
la procedura descritta ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica in caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempreché detta controversia non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9.	la procedura descritta ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica in caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempreché detta controversia non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9.
2. Ciascuna parte può deferire la controversia alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. Queste coordinano le loro attività per risolvere la controversia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1.	2. Ciascuna parte può deferire la controversia alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. Queste coordinano le loro attività per risolvere la controversia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e ne informano la Commissione.
3. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento una di esse può avvalersi della procedura di cui al paragrafo 4 inviando una notificazione scritta alla Commissione, di cui trasmette copia per conoscenza a tutte le parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La soluzione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.	3. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento qualsiasi parte o autorità di regolamentazione nazionale interessata può avvalersi della procedura di cui al paragrafo 4 inviando una notificazione scritta alla Commissione, di cui trasmette copia per conoscenza a tutte le parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La soluzione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
4. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3 la Commissione rinvia il caso al presidente del comitato ONP.	4. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3 la Commissione convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP (o un altro funzionario della Commissione da lui delegato). In linea di massima il gruppo di lavoro si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti.
Il presidente del comitato ONP costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante di ciascuna delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi delegato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente può decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare la consulenza di al massimo altre due persone in qualità di esperti.	
Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e agli organismi interessati la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte.	Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e agli organismi interessati la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte.
Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura	Il gruppo di lavoro si adopera per raggiungere un accordo tra le parti interessate; in caso contrario definisce entro tre mesi la propria posizione, che rappresenta la base della soluzione da applicare senza ulteriori ritardi a livello nazionale. In mancanza di posizione concordata, o se la posizione concordata non viene applicata in un periodo di tempo ragionevole che, salvo casi eccezionali, non deve superare i due mesi, la Commissione adotta la soluzione appropriata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16. Resta impregiudicato il diritto di una parte implicata di adire le vie legali, conformemente alle legislazioni nazionali in vigore, per il risarcimento dei danni nei casi in cui il comportamento di un'altra parte abbia provocato perdite finanziarie dovute alla distorsione della concorrenza. Tuttavia, le controversie composte in ambito comunitario non possono essere oggetto di tali ricorsi.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
Articolo 20, paragrafo 1 (basato sull'emendamento 29 del PE)	
1. Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione può essere concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3 - laddove detti obblighi riguardino la diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri e di cui all'articolo 5. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alla loro intenzione di avvalersene.	1. Gli Stati membri con reti meno sviluppate ai quali viene concesso un periodo transitorio massimo di cinque anni per l'applicazione integrale o parziale degli obblighi di cui alla direttiva 96/19/CE possono chiedere un differimento corrispondente di tutti o di parte degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, laddove detti obblighi riguardino l'interconnessione diretta tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri, e di cui all'articolo 5, nella misura in cui ciò sia giustificato da qualsiasi diritto speciale o esclusivo per i servizi di telecomunicazione e le infrastrutture concesso a norma del diritto comunitario.
Articolo 20, paragrafo 2 (basato sull'emendamento 30 del PE)	
2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nel caso in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.	2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nel caso in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario e, nel contempo, di soddisfare diversamente alle esigenze facendo uso delle possibilità esistenti, e informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.

Testo della posizione comune	*Testo modificato*
	Articolo 22, paragrafo 2 (basato sull'emendamento 31 del PE)
2. Periodicamente, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.	2. Periodicamente, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.
Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli utenti, in particolare: a) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5; b) ai fini della conferma del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5.	Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli utenti, in particolare: a) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5; b) ai fini della conferma o dell'anticipo del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5.
	Nel contempo la Commissione esamina senza indugio la possibilità di istituire una autorità di regolamentazione europea incaricata dei compiti svolti dalla Commissione o dalle autorità di regolamentazione nazionali in conformità della presente direttiva e che possono essere eseguiti meglio a livello europeo.

ISSN 0254-1505

COM(96) 535 def.

DOCUMENTI

IT **15 16 08 06**

N. di catalogo : CB-CO-96-543-IT-C

ISBN 92-78-10677-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo